

## **REGOLAMENTO N.4**

### **ART.1**

Il presente regolamento determina gli obblighi di comportamento degli attributari di alloggi della Cooperativa "Giuseppe Dozza". Gli attributari sono tenuti alla più stretta osservanza delle disposizioni in esso contenute, in quanto obbligazione Sociale e parte integrante dello Statuto della Cooperativa.

### **ART.2**

L'attributario che non ottemperi alle disposizioni del presente Regolamento, deve essere segnalato dal Comitato di Gestione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, cui spetta il compito di provvedere conformemente allo Statuto Sociale.

### **ART.3**

I Soci Cooperatori attributari e i componenti dei rispettivi nuclei familiari sono tenuti ad osservare le norme del buon vicinato, con reciproco rispetto, tolleranza ed evitando ogni motivo di molestia, disturbo, atti a fomentare dissidi e discordie. I Soci Cooperatori attributari sono responsabili delle persone che li frequentano e del loro comportamento, rispetto ai beni comuni.

### **ART.4**

L'attributario deve utilizzare l'alloggio esclusivamente per uso civile di abitazione in tutti i piani. E' fatto divieto di adibire, in tutto o in parte, gli alloggi, le cantine e i garages ad uso di laboratorio esercizi commerciali e industriali, sanatori, gabinetti di cura ed ambulatori, scuole di canto, di musica o di attività sportive, sale di ritrovo o da ballo, ed in genere ogni uso che possa turbare la tranquillità degli attributari e dei loro familiari, o sia contraria alla morale, all'igiene, alla decenza e al decoro dell'edificio.

### **ART.5**

Le attività con caratteristiche di lavoro a domicilio, possono essere autorizzate soltanto ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, su parere preliminare del Comitato di Gestione, al quale spetta vigilare affinché le norme fissate, per dette attività siano rispettate dagli attributari e dai loro familiari.

### **ART.6**

Gli attributari non possono apporre targhe, cartelli, tabelle ed insegne nella facciata dell'edificio e dell'alloggio, nel giardino o modificare quelle conformi esistenti nelle buchette della posta, nei campanelli posti all'ingresso dell'edificio e dell'alloggio.

Le modifiche possono essere apportate solo ed esclusivamente con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa tramite il Comitato di Gestione, il quale dovrà accertarsi che le targhe od altro, risultino con caratteristiche e modalità tali da non menomare l'estetica ed il decoro dell'edificio e da non recare danno alle parti comuni.

### **ART.7**

Gli attributari possono tenere nel proprio alloggio solo animali domestici a condizione che:

- a) tale detenzione non pregiudichi l'igiene, il decoro, la tranquillità e gli interessi collettivi;
- b) gli animali siano custoditi in modo tale da non arrecare molestia o disturbo ed altri, è obbligo del Socio Cooperatore attributario provvedere a pulire se imbrattano con depositi di sostanze naturali le cose di uso comune;
- c) non si usi l'ascensore per il loro trasporto, ed i cani siano tenuti al guinzaglio e sempre muniti di museruola;

- d) il proprietario dell'animale è responsabile in caso di danni arrecati alle parti comuni;
- e) il Comitato di Gestione è autorizzato a far intervenire gli enti preposti, nel caso verifiche l'esistenza nell'insediamento di animali abbandonati o mal tenuti.

## **ART.8**

Gli attributari debbono rispettare i regolamenti di Polizia Urbana, di Pubblica Sicurezza, di Igiene ed il Codice Civile, non è permesso in particolare:

- a) depositare vasi di fiori, mobili e cose ingombranti nei luoghi comuni;
- b) scuotere i panni della polvere, i tappeti o altro nei vani scala;
- c) gettare negli scarichi materiale che possono creare intasamenti;
- d) infiggere ferri, chiodi, antenne, gangi o simili nei muri esterni;
- e) modificare i colori originali dei balconi e delle logge, installare chiusure provvisorie delle logge e dei balconi. L'applicazione di veneziane, cancelletti, porte blindate, tende e zanzariere se autorizzate dovranno essere conformi, come disegno, tinta e sistema di applicazione alle decisioni deliberate dall'Assemblea degli attributari;
- f) gettare rifiuti e immondizie dalle finestre e dai balconi o deporli nei luoghi comuni, trascurando di usare gli appositi contenitori;
- g) scuotere, spolverare ed esporre ad asciugare, tovaglie, biancheria, panni, indumenti o simili all'esterno dei balconi e delle finestre;
- h) lasciare aperte le porte, i cancelli, le colonnette o fontane, lasciare accese le luci ed aperti i rubinetti nei locali di uso comune;
- i) tenere materiale infiammabile, oltre al limite previsto dalle Leggi vigenti, negli alloggi, nelle cantine e nei garages;
- l) tenere materiale esplosivo e corrosivo nei locali concessi;
- m) tenere piante rampicanti nei balconi o mettere vasi sopra ed all'esterno dei balconi e delle finestre o comunque in posizioni pericolose; l'innaffiamento e l'eventuale pulizia dei balconi devono essere fatta di sera dopo le 21,00 senza bagnare i muri ed in modo da non recare molestia alle persone;
- n) recare danni ai muri, alle scale ed alle finestre trasportando mobili e cose senza la dovuta cautela;
- o) mettere in sosta automezzi, motocicli e biciclette nei luoghi comuni che non siano destinati a parcheggio;
- p) girare con pattini e biciclette sulle terrazze di copertura, sotto i portici e sui marciapiedi;
- q) alterare il tiraggio naturale delle cappe delle cucine con l'applicazione di aspiratori elettrici, accendere fuochi o cucinare fuori dagli spazi appositamente previsti da barbecue;
- r) lavare automezzi, motocicli e cose nei luoghi comuni, è consentito solo negli spazi appositamente predisposti e unicamente a disposizione degli attributari;
- s) stendere biancheria, panni od altro negli spazi non appositamente attrezzati;
- t) entrare ed uscire dai parcheggi e garages non rispettando l'apposita segnaletica, e dove vi sia necessità di chiavi per accedervi, queste devono essere in possesso solo dei componenti il nucleo familiare dell'attributario.

Deve essere, in particolare, rispettato il diritto dei residenti a non subire rumori eccessivamente molesti come, schiamazzi, strumenti musicali e apparecchi radio televisori, usati con volumi eccessivamente alti, nelle ore serali ed in quelle dedicate di norma al riposo, (dalle 13,30 alle 15,30 e dalle 22,00 alle 7,00) non si devono usare macchine da cucire, lavabiancheria o simili, zoccoli o altri mezzi che provocano rumori fastidiosi.

**ART.9**

Chiunque per negligenza o dolo arreca danno alle cose di uso e godimento comuni, è tenuto al risarcimento delle spese per il ripristino delle stesse. Qualora non sia possibile individuare il responsabile, sono solidamente tenuti al risarcimento tutti gli attributari dello stesso corpo scala, edificio o dell'intero insediamento.

**ART.10**

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Cooperatori del 16/12/1994, entra in vigore dal 17/12/1994.